

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che l’Ufficio Tributi a seguito di controlli effettuati sulle denunce ICI relativo all’anno 2000 ha provveduto a notificare alla Soc. Coop. Vinicola Bombese Avviso di liquidazione dell’imposta relativo al periodo in oggetto;

**Considerato** che a seguito di tali provvedimenti la Soc. Coop. ha prodotto ricorso avverso gli stessi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti in data 08/06/2005;

**Ritenute** infondate le ragioni adottate dal ricorrente a fondamento del ricorso;

**Ravvisata** l’opportunità che il Comune costituisca in giudizio per resistere all’istanza della parte avversa e per sostenere la legittimità delle proprie pretese fiscali;

**Ritenuto** pertanto di avvalersi di una qualificata assistenza tecnica per la costituzione di cui sopra;

**Visto** il D.Lgs. 31/12/92, n.546;

**Visto** la recente sentenza della Corte di Cassazione del 26/02/2003 n.2878 con la quale è stato ribadito che la rappresentanza in giudizio può essere assunta solo dal legale rappresentante dell’Ente e quindi dal Sindaco;

**Ritenuta** l’opportunità di affidare l’assistenza tecnica al Sindaco all’Associazione tra EE. LL. Comuni capofila Atessa, di cui questo Ente fa parte;

**Visto** il D.Lgs.18/08/2000, n.267;

**Acquisito** il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio Affari Generali;

**Con** voti unanimi;

## D E L I B E R A

1. Prendere atto del ricorso prodotto dalla Soc. Coop. Vinicola Bombese a r. l. con sede in Bomba alla Fraz. Vallecupa.
2. Autorizzare la costituzione del Comune in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti avverso al ricorso presentato dalla Soc. Coop. Vinicola Bombese a r. l. presso tale Commissione in data 08/06/2005, relativa all’ICI anno d’imposta 2000;
3. Prendere atto che ai sensi dell’art.50 comma 2 del TUEL 267/2000 la rappresentanza processuale compete al Sindaco.
4. Di affidare l’assistenza tecnica, a fornire le controdeduzioni in materia presso la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti all’Associazione tra EE. LL. per l’attuazione del PTO Sangro-Aventino, Comune di Atessa capofila, nell’intesa che il costo del servizio risulta determinato secondo le disposizioni di leggi e del CCNL.
5. Il responsabile del servizio provvederà a dare esecuzione alla presente.
6. Di dichiarare con votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 - comma 4 - del D.Lgs.18/08/2000 n.267.